

COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

ORDINANZA N. 225

IL SINDACO

VISTI i verbali nn. 5 del 08/02/2009, n°9 del 01/02/2009, n°14 del 08/03/2009, n° 17 del 12/03/2009, n°18 del 15/03/2009, assunti al Prot. Gen. del Comune al n. 11135 del 18/03/2009, fatti tenere dal Comando Polizia Municipale del Comune di Capaccio — con i quali si comunica che a seguito di sopralluogo presso il Pubblico Esercizio denominato "BAR 0828", sito in Capaccio in Viale della Repubblica, si accertava che il Sig. ALFANO Alfonso, con la sua condotta ha violato l'art. 8 e 10 della Legge 287 del 25/08/1991 in quanto non osservava l'orario di chiusura del pubblico esercizio, così come previsto dalle Ordinanze n. 8 del 15/01/2009 e n. 33 del 25/02/2009 emesse dal Comune di Capaccio;

RILEVATO che l'autorizzazione del suddetto Pubblico Esercizio di tipo B, n. 483 del 28/09/2001, intestata alla Ditta ALFANO Alfonso, nato ad Agropoli (SA) il 12/04/1979, residente a Capaccio (SA) in Via Procuzzi n° 16;

RILEVATO, inoltre, che tale sanzione va applicata a diversi esercizi pubblici tutti operanti in Località Capaccio Scalo;

RITENUTO, quindi, di irrogare la chiusura in maniera differenziata, al fine di evitarne la contemporaneità a danno dell'utenza;

VISTA la legge n. 287/1991 e (ss.mm.ii.);

VISTO l'art. 110 del T.U.L.P.S. n. 773/1931

VISTO il D.P.R. 24/07/1977, n. 616;

VISTO l'art. 38 della legge 142/90;

ORDINA

Per i motivi di cui in narrativa, l'autorizzazione n. 483 del 28/09/2001, della quale è titolare la Ditta ALFANO Alfonso, come sopra meglio generalizzata, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di Tipo B, **E' SOSPESA per giorni 5 e, pertanto, l'esercizio E' CHIUSO dal 16/12/2009 al 20/12/2009.**

Si da atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale e che i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Si avverte che, contro tale provvedimento può essere proposto ricorso

Entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso all'art. 2 e seguente della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;

Entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Repubblica italiana – In nome della Legge

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti , di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Della Residenza comunale, addì 10 DIC. 2009

